

Delibera n. 62/2026

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 233/2025 nei confronti di FS Park S.p.A. per l'inottemperanza alle misure 4 e 8.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni.**

L'Autorità, nella sua riunione del 13 maggio 2026

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito "Regolamento autobus") e in particolare l'articolo 5, (Definizioni), lettera m), ai sensi del quale, ai fini del citato Regolamento autobus per "stazione" si intende: *"[...] una stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria"*;

- VISTO** l'articolo 25 (Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori) del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che prevede che “[i]l gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTO** il regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 28/2021, del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato l’atto recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami” e, in particolare:
- la misura 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”), punto 4, ai sensi del quale “il provvedimento si applica altresì con riguardo ai servizi prestati da gestori di stazione o da gestori di piattaforma digitale, relativamente ai servizi [...] con autobus di cui alle Misure 1.2 e 1.3”;
  - la misura 2 (“Definizioni”), punto 1, lettera b) che dispone che: “[a]i fini del presente provvedimento si applicano le definizioni [...] di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 [...], nonché le seguenti definizioni: (...) b) gestore di stazione: [...] b.2) il soggetto, pubblico o privato, responsabile della gestione di una stazione come definita dall’articolo 3, lettera m) del Regolamento autobus”;
  - la misura 4 (“Accessibilità delle procedure di reclamo del gestore di stazione e del gestore di piattaforma digitale”), che dispone che:  
“1. I gestori di stazione e i gestori di piattaforma digitale garantiscono la disponibilità di un meccanismo per il trattamento dei reclami di facile accesso ed utilizzo, avuto particolare riguardo alle esigenze degli utenti con disabilità, e assicurando comunque:  
a) la possibilità di utilizzare, per la presentazione del reclamo, oltre all’Italiano, anche la lingua inglese, ricevendo, in tal caso, la risposta nella medesima lingua;  
b) più canali per l’inoltro dei reclami, tra cui almeno:  
b.1) presentazione del reclamo tramite il sito web, con accesso da apposito link posto nella sezione dedicata di cui alla Misura 4.4, lettera a), o via e-mail, che garantisca

*il rilascio di apposita ricevuta; nel caso di utilizzo di una casella di posta elettronica certificata, la stessa deve essere abilitata alla ricezione di e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata;*

*b.2) per i gestori di stazione, presentazione del reclamo a mezzo posta raccomandata tramite un indirizzo o casella postale.*

*2. I gestori di stazione e i gestori di piattaforma digitale sono tenuti ad esaminare i reclami che riportino almeno:*

*a) i riferimenti identificativi dell'utente (nome, cognome, recapito);*

*b) i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e, per i reclami nei confronti di gestori di stazione, della stazione ferroviaria o autobus nella quale l'evento si è verificato;*

*c) la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di utilizzo della piattaforma o, ove ne sia prevista l'adozione, dalla carta dei servizi.*

*3. I gestori di stazione e i gestori di piattaforma digitale informano gli utenti almeno:*

*a) dei canali e delle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami;*

*b) dei termini massimi entro i quali il gestore di stazione o di piattaforma digitale fornisce la risposta al reclamo, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dalla carta dei servizi del gestore di stazione o dalle condizioni generali di utilizzo della piattaforma digitale;*

*c) dei rimedi che l'utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera b), in particolare della possibilità:*

*c.1) di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ove previste;*

*c.2) di presentare in merito un reclamo all'Autorità, precisando le relative modalità;*

*d) dell'indennizzo automatico previsto dalla Misura 6.2.*

*4. Le informazioni di cui alla Misura 4.3 sono fornite almeno:*

*a) in ogni caso, nel sito web, in una sezione dedicata accessibile dall'home page, tramite apposito link denominato "Reclami";*

*b) dai gestori di stazione, nelle stazioni nonché in una sezione dedicata denominata "Reclami" nella carta dei servizi;*

*c) dai gestori di piattaforma digitale, in una sezione dedicata denominata "Reclami" nelle condizioni generali di utilizzo della piattaforma digitale"; dell'eventuale*

*rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità dell'utente;*

- *la misura 6 ("Indennizzi"), punto 2, ai sensi della quale: "[p]er i reclami presentati al gestore di stazione o al gestore di piattaforma digitale, l'utente ha diritto, nel caso di risposta fornita oltre i termini di cui alla Misura 4.3, lettera b), a ricevere un indennizzo automatico definito da ciascun gestore di stazione nella propria carta dei servizi e da ciascun gestore di piattaforma nelle proprie condizioni generali di utilizzo";*
- *la misura 8 ("Disposizioni finali"), punto 2, ai sensi della quale "I gestori di stazione sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro il 1° gennaio 2022, le proprie carte dei servizi";*

- VISTA** la delibera n. 81/2025, del 15 maggio 2025, recante "Autorizzazione all'ispezione presso il Terminal Bus Napoli Corso Lucci, gestito da F.S. Park S.p.A.";
- VISTI** i rilievi effettuati sul sito *web* di FS Park S.p.A. (di seguito anche "FS Park" o "Società"), in funzione dell'ispezione autorizzata con la citata delibera n. 81/2025 e assunti al prot. ART n. 86881/2025, del 24 ottobre 2025, e, in particolare, il "Prospetto Informativo Autostazione di Napoli Corso Lucci" (REV del 16/12/2024, di seguito "PIA") inclusi gli allegati ivi richiamati considerati parte integrante e sostanziale del PIA stesso;
- VISTI** il processo verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025, acquisito con prot. ART n. 89367/2025, del 3 novembre 2025, relativo all'ispezione svolta, in pari data, nei confronti di FS Park;
- VISTO** i rilievi effettuati sul sito *web* della Società in occasione del suddetto accertamento ispettivo, acquisiti al prot. ART n. 88143/2025, del 29 ottobre 2025, finalizzati alla verifica del corretto adempimento alle misure di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021;
- VISTA** la documentazione, acquisita in copia, allegata al citato verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025, indicata nell'"Allegato A" ("Lista dei documenti acquisiti in copia") e, in particolare, il documento "Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus", esposto in stazione;
- VISTI** i rilievi fotografici effettuati nel corso dell'accertamento ispettivo svolto nei confronti di FS Park, indicati nel citato verbale del 29 ottobre 2025 ed acquisiti con prot. ART n. 89652/2025, del 4 novembre 2025;
- VISTA** la delibera n. 233/2025, del 19 dicembre 2025, notificata a FS Park in pari data con nota prot. ART n. 101486/2025, con la quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 4 e 8.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021; con la citata delibera n. 233/2025 è stato contestato a FS Park di non aver:

- predisposto un meccanismo di trattamento dei reclami con particolare riguardo alle esigenze degli utenti con disabilità, come richiesto dalla misura 4.1;
- fornito le informazioni di cui alle lettere c), c.1), c.2), e d) della misura 4.3 nel proprio sito *web*, nella sezione dedicata accessibile dalla home page, tramite apposito *link* denominato “*Segnalazioni e Reclami*”;
- riportato le informazioni di cui alla misura 4.3) nella carta dei servizi, come previsto dalla misura 4.4, lettera b), nel rispetto dei termini indicati dalla misura 8.2;

**VISTA**

la memoria difensiva acquisita con prot. ART n. 3036/2026, del 14 gennaio 2026, con la quale FS Park ha affermato, tra l’altro, “[...] di aver avviato le fasi di analisi delle contestazioni mosse, nonché di essersi attivata per rimuovere alcune criticità contemplate nell’atto di avvio del procedimento, in un’ottica di leale collaborazione con l’Autorità e nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità ed efficacia dei servizi di autostazione gestiti. In particolare, F.S. Park sta procedendo: a) rivalutare il meccanismo di trattamento dei reclami, al fine di considerare ancor più le esigenze delle PMR; b) aggiornare ed implementare l’apposita sezione “*Segnalazione e reclami*” già presente sul sito *web*; c) implementare le previsioni concernenti le informazioni di cui alla misura 4.3. Gli interventi sopra indicati troveranno analitica descrizione nella specifica proposta di impegni di cui all’art. 13 del Regolamento che verrà sottoposta a codesta Autorità al fine di rimuovere le contestazioni formulate e ripristinare l’assetto degli interessi dell’utenza eventualmente lesi.”; nella medesima nota FS Park ha altresì richiesto di essere convocata in audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 3627/2026, del 16 gennaio 2026, con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha dato riscontro alla summenzionata richiesta di audizione, convocando FS Park in audizione, in modalità videoconferenza, per il giorno 3 febbraio 2026, nonché la nota di riscontro alla citata nota di convocazione, acquisita con prot. ART n. 6823/2026, del 30 gennaio 2026, con la quale la Società ha comunicato i nominativi dei partecipanti all’audizione;

**VISTO**

il verbale dell’audizione tenutasi in data 3 febbraio 2026, convocata dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni con la citata nota prot. ART n. 3627/2026, ed acquisito con prot. ART n. 8016/2026, del 4 febbraio 2026, nel corso della quale FS Park ha riferito che:

- “[...] è interesse della Società adempiere alle misure di regolazione di cui alla delibera n. 28/2021, nel modo migliore e nel più breve tempo possibile”;

“[...] FS PARK ha già posto in essere alcune attività quali, ad esempio, l’affidamento dell’incarico per la traduzione del PIA in lingua inglese e l’aggiornamento del sito *web* della Società. FS PARK intende presentare una proposta di impegni laddove, oltre all’adeguamento alle misure di cui alla delibera n. 28/2021, intende proporre quale *quid pluris*, in via esemplificativa: - l’implementazione delle lingue utilizzate nella sezione reclami con francese e spagnolo; - la possibilità per l’utenza dell’autostazione di poter presentare reclami e ottenere indennizzi dalla

*data di ispezione dell’Autorità sino alla data di presentazione degli impegni che la Società intende presentare”;*

- “[...] *la Società rinvia alla formale presentazione della proposta di impegni che sarà trasmessa entro i termini previsti dal regolamento adottato dall’Autorità. A tal proposito la Società manifesta la disponibilità ad essere audita dopo la proposta di impegni al fine di meglio rappresentare i contenuti della stessa ed eventualmente introdurre proposte migliorative”;*

**VISTA**

la nota del 6 marzo 2026, acquisita agli atti con prot. ART n. 14773/2026, con cui FS Park ha formulato una proposta di impegni, al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l’accertamento dell’infrazione, ed ha chiesto audizione *“per l’esame delle proposte presentate”* [sottolineatura nell’originale];

**VISTA**

la nota prot. ART n. 15386/2026, del 10 marzo 2026, con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha dato riscontro alla summenzionata richiesta di audizione, convocando FS Park in audizione, in modalità videoconferenza, per il giorno 24 marzo 2026, nonché la nota di riscontro alla citata nota di convocazione, acquisita con prot. ART n. 16012/2026, del 12 marzo 2026, con la quale la Società ha comunicato i nominativi dei partecipanti all’audizione;

**VISTO**

il verbale dell’audizione di FS Park, tenutasi in data 24 marzo 2026, acquisito agli atti con prot. ART n. 18475/2026, del 25 marzo 2026, nel corso della quale la Società, in risposta ai quesiti degli Uffici, ha rappresentato che:

- “[...] *la messa a disposizione dei moduli di reclamo in francese e spagnolo costituisce un quid pluris e, a tal proposito, il documento della proposta di impegni, se l’Autorità ritiene, potrà essere aggiornato in tal senso da parte della Società”;*
- “[la] *retroattività della procedura [di presentazione dei reclami] [...] sarà operativa 7 giorni dopo l’eventuale delibera di ammissibilità della proposta di impegni”.*

Nel corso della medesima audizione la Società si è riservata di trasmettere una proposta di impegni *“integrata con le informazioni e i chiarimenti richiesti”;*

**VISTA**

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 23863/2026, del 9 aprile 2026, con cui FS Park ha presentato la proposta di impegni chiarita, unitamente ad una versione della stessa con *omissis*, in considerazione dei *“dati ritenuti riservati”* (cfr. il citato verbale di audizione prot. ART n. 18475/2026);

**VISTI**

i rilievi effettuati sul sito *web* della Società, in data 14 aprile 2026, acquisiti agli atti con prot. ART n. 27020/2026 di pari data, dai quali emerge che FS Park, successivamente all’avvio del procedimento di cui alla citata delibera n. 233/2025, ha implementato la sezione reclami del sito *web* con le informazioni di cui alle lettere c), c.1), c.2), e d) della misura 4.3 nonché adottato la Carta dei servizi contenente le informazioni di cui alla suddetta misura;

**CONSIDERATO**

che, con la proposta di impegni la Società, in sintesi, ha rappresentato, tra l'altro, che, “[a] fine di rimuovere le contestazioni formulate e al contempo ripristinare l’assetto degli interessi proprio dell’utente o comunque ad eliminare, almeno in parte, le conseguenze immediate e dirette sullo stesso [...] [FS Park]:

- “[...] si impegna a rendere la sezione “Reclami” dei Terminal Bus sul proprio sito web istituzionale accessibile secondo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), implementando i requisiti funzionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: regolazione contrasto e luminosità; Modalità alto contrasto (chiaro/scuro); Riduzione animazioni (reduce motion); Font ad alta leggibilità; Evidenziazione dei link, ecc...” (cfr. “**Impegno n. 1**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi e sottolineature presenti nell’originale]);
- “[...] ha implementato le informazioni nella sezione “Reclami” del sito internet, che risulta completa delle indicazioni necessarie alla puntuale comprensione della procedura dei reclami per disservizi di prima e seconda istanza (con le relative indicazioni sull’indennizzo automatico di cui alla misura 6.2), delle modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie (ADR) con l’utenza, delle modalità di presentazione di Reclami all’Autorità” (cfr. “**Impegno n. 2**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi e sottolineature presenti nell’originale]);
- “[...] ha provveduto a predisporre la Carta dei Servizi [...] Con specifico riferimento ai reclami di propria competenza, è precisato che FS Park adotta le misure di cui alla delibera ART 28/2021 in materia di diritti degli utenti del servizio di trasporto ferroviario e con autobus” (cfr. “**Impegno n. 3**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi e sottolineature presenti nell’originale]);

**SENTITO**

il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

**RITENUTO**

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta di impegni acquisita agli atti con prot. ART n. 23863/2026, del 9 aprile 2026, di chiarimento della proposta di impegni acquisita agli atti con prot. ART n. 14773/2026, del 6 marzo 2026, appaia potenzialmente idonea all’efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure 4 e 8.2 dell’Allegato “A” alla delibera n. 28/2021, delle quali si è contestata l’inosservanza - attesa anche l’opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento sanzionatorio - poiché la Società, con l’attuazione di quanto previsto nella medesima proposta di impegni, oltre a porre fine alla violazione contestata, “[n]ell’ottica di fornire un **quid pluris** rispetto alle indicazioni obbligatorie” di cui alle misure di regolazione di cui si è contestata l’inosservanza con la menzionata delibera

n. 233/2025, ha previsto a favore dei passeggeri:

- i) “[...] la possibilità di proporre il reclamo di prima istanza (mediante una riapertura dei relativi termini), e pertanto la proponente prenderà in esame anche i reclami riguardanti i disservizi lamentati a partire dalla data dell’ispezione di codesta Autorità (29.10.2025) sino alla data di pubblicazione online della Carta dei Servizi (06.03.2026)” (cfr. “**Impegno n. 4**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi presente nell’originale]);
- ii) “[la riduzione dei] tempi di risposta ai reclami rispetto ai tempi massimi stabiliti dal Regolamento CE 181/2011 (seppur non cogenti per i gestori di autostazione). In particolare, all’art. 2.2 della Carta dei Servizi è stato previsto che FS Park risponderà al reclamo **entro 20 giorni**, comunicando l’accoglimento, il rigetto o il prosieguo di istruttoria. In tale ultimo caso il termine massimo di risposta è stato fissato in **60 giorni**, decorrenti dalla ricezione del reclamo [enfasi presenti nell’originale]” (cfr. “**Impegno n. 5**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi presente nell’originale]);
- iii) “[di] rendere l’intero sito web istituzionale, e non soltanto la sezione reclami, accessibile secondo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), implementando i requisiti funzionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: regolazione contrasto e luminosità; Modalità alto contrasto (chiaro/scuro); Riduzione animazioni (reduce motion); Font ad alta leggibilità; Evidenziazione dei link, ecc.” (cfr. “**Impegno n. 6**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi presente nell’originale]);
- iv) “[di] rendere disponibili ulteriori moduli per la presentazione dei reclami redatti anche in francese e spagnolo” (cfr. “**Impegno n. 7**” della proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23863/2026 [enfasi presente nell’originale]);

#### **RITENUTO**

che sussistano pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta di FS Park S.p.A., concernente gli impegni sopra indicati, e per disporre la pubblicazione – nella versione con *omissis* - sul sito *web* istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, allo scopo di effettuare la consultazione pubblica di cui all’articolo 17;

#### **CONSIDERATO**

che rimane comunque impregiudicata la valutazione – da effettuarsi in esito all’istruttoria di cui all’articolo 17 del predetto Regolamento sanzionatorio – sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alla contestata inottemperanza alle misure 4 e 8.2 dell’Allegato “A” alla delibera n. 28/2021;

tutto ciò premesso e considerato

## DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni presentata da FS Park S.p.A., acquisita agli atti con prot. ART n. 23863/2026, del 9 aprile 2026, in relazione all'inottemperanza alle misure 4 e 8.2, dell'Allegato "A", alla delibera n. 28/2021, contestata con la delibera n. 233/2025;
2. ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità della proposta di impegni di cui al punto 1, nella versione con *omissis* acquisita con prot. ART n. 23863/2026, del 9 aprile 2026, ai fini dello svolgimento della consultazione pubblica di cui all'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio;
3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza a corredo delle osservazioni, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Ernesto Pizzichetta, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5, FS Park S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a FS Park S.p.A., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13 maggio 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)